



Comune di Parma

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 9 novembre 2020 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 16 del 29 marzo 2021, n.19 del 18 aprile 2023

In vigore dal 1 giugno 2023

Sommario

Art. 1 - Principi e criteri.....	4
Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione	4
CAPO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA.....	4
Art. 3 - Presupposto d'imposta.....	4
Art. 4 - Soggetto passivo.....	4
Art. 5 – Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno	5
Art. 6 – Obblighi del Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno	5
Art. 7 - Determinazione dell'imposta	6
Art. 8 - Esenzioni.....	8
Art.9 – Rimborsi e compensazioni	9
Art. 10 - Attività di controllo e di accertamento dell'imposta	9
Art. 11 - Sanzioni.....	10
CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI.....	11
Art. 12 - Tavolo Tecnico.....	11
Art.13 – Disposizioni transitorie.....	12
Art.14 – Norma Finale	12
Art.15 – Entrata in vigore.....	12

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi e criteri

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi ed in generale dall'ordinamento giuridico tributario, il Comune disciplina l'imposta di soggiorno nel rispetto dei criteri di gradualità in proporzione al prezzo con riferimento alla classificazione della struttura ricettiva fissato dalla legge per notte di soggiorno, al fine di finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n.23 del 14 marzo 2011, istituita nel Comune di Parma con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 13 dicembre 2012.

CAPO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA

Art. 3 - Presupposto d'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il soggiorno per notte in strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extra-alberghiere, come definite dalla normativa in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50 convertito in legge 21/06/2017, n.96, situati nel territorio del Comune di Parma.
2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizzi il pernottamento del soggetto passivo in una struttura ricettiva, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Art. 4 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Parma, che pernotta nelle strutture ricettive, di cui al precedente articolo 3 del presente regolamento, situate nel territorio del Comune.
2. Il soggetto passivo è tenuto, entro il termine di ciascun soggiorno, a corrispondere l'imposta dovuta al Comune direttamente al Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno; il Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno rilascia al soggetto passivo la ricevuta del versamento d'imposta effettuato.
3. Nel caso di rifiuto a corrispondere l'imposta dovuta al Comune, il soggetto passivo è tenuto, entro il termine di ciascun soggiorno, a sottoscrivere la dichiarazione di rifiuto e a presentarla direttamente al Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno.

Art. 5 – Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno

1. Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del d.lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del DL 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
2. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del DL 50/2017, come modificato dal DL 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
3. Il Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno provvede all'incasso dell'imposta di soggiorno ed al relativo versamento al Comune di Parma.

Art. 6 – Obblighi del Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno

1. Il Responsabile del pagamento dell'imposta è tenuto ad agevolare l'assolvimento del pagamento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura ricettiva ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta, in qualità di Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e debitore dell'obbligazione tributaria.
2. Il Responsabile del pagamento dell'imposta è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:
 - a. Informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'istituzione ed applicazione dell'imposta di soggiorno, anche mediante materiale informativo all'uopo predisposto;
 - b. Essere accreditato al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Parma;
 - c. Richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa ricevuta del versamento d'imposta effettuato;
 - d. Segnalare al Comune o al soggetto affidatario della gestione dell'entrata i soggetti passivi inadempienti al pagamento, sia nel caso di avvenuta sottoscrizione della dichiarazione di rifiuto al pagamento da parte del soggetto passivo che nel caso di rifiuto alla sottoscrizione della predetta dichiarazione;
 - e. Entro il quindicesimo giorno successivo ad ogni mese, comunicare, mediante il canale telematico del sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Parma, il numero degli ospiti e il numero dei pernottamenti del mese precedente, compresi i pernottamenti esenti ai sensi del successivo art. 8 del presente

regolamento e quelli relativi a soggetti passivi inadempienti al pagamento;

- f. Versare al Comune, entro il sedicesimo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre solare, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre precedente e oggetto di comunicazione mensile di cui alla precedente lettera. Il termine per il versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso o tardivo versamento;
 - g. In caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, versare la stessa in qualità di Responsabile del pagamento;
 - h. Il versamento deve avvenire su conto corrente dedicato all'imposta di soggiorno del Comune di Parma, con le seguenti modalità:
 - i. Mediante bonifico bancario sul conto dedicato all'imposta;
 - ii. Tramite il nodo dei pagamenti PagoPA;
 - iii. Delega di pagamento modello F24.
 - i. Presentare apposita dichiarazione ministeriale, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato con DM 29 aprile 2022.
3. Qualora l'imposta di soggiorno riscossa nel corso del trimestre, sia inferiore ad euro 12,00, la stessa può essere riversata al raggiungimento della soglia di €12,00 alla scadenza successiva, fermo restando l'obbligo di compilazione della comunicazione mensile del numero degli ospiti e dei pernottamenti di cui al precedente comma.
 4. I versamenti e le comunicazioni vanno resi in modo distinto per ciascuna struttura ricettiva anche nel caso di più strutture aventi lo stesso Responsabile del pagamento.
 5. Per i soggiorni effettuati a cavallo dei trimestri il versamento va fatto in relazione al trimestre in cui il soggiorno termina.
 6. Il Responsabile del pagamento deve conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, in quanto avente natura fiscale per almeno 5 anni.
 7. Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi nei confronti dei gestori dei portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e prenotazione alberghiera online e per consentire l'attività di controllo nei confronti dei medesimi, possono essere definite con apposito atto di convenzione.

Art. 7 - Determinazione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è dovuta per persona e per notte di soggiorno, cioè per pernottamento, in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Parma. E' escluso, pertanto, dall'imposta il day-use.

2. L'imposta si applica nel limite massimo di 5 (cinque) pernottamenti consecutivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, resta valida la soglia massima di 5 (cinque) pernottamenti consecutivi, anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive, è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.
4. L'imposta è determinata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo per notte di soggiorno, con riferimento alla tipologia e quindi alla sottostante classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale sul turismo, in considerazione delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.

Classificazione strutture ricettive (L.R. 28 luglio 2004, n. 16 e s.m.i.)
Alberghi ¹ a 4 stelle, 4 stelle superior, 5 stelle e 5 stelle lusso Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) ² a 4 stelle Case e appartamenti vacanze (C.A.V. - gestione imprenditoriale) ³ a 4 soli Strutture agrituristiche ⁴ a 5 margherite
Alberghi a 3 stelle e 3 stelle superior Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 3 stelle Case e appartamenti vacanza (gestione imprenditoriale) a 3 soli Strutture agrituristiche a 3-4 margherite Campeggi ⁵ e Villaggi turistici ⁶ a 3-4 stelle
Case e appartamenti per vacanza (gestione non imprenditoriale) Appartamenti ammobiliati per uso turistico Immobili oggetto di locazione breve
Alberghi a 1 e 2 stelle Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 2 stelle Case e appartamenti vacanze (gestione imprenditoriale) a 2 soli
Case per ferie, ostelli, affittacamere (room & breakfast, locande) Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B&B - bed and breakfast) Strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale
Siti internet di prenotazione alberghiera effettuata per mezzo di portali online o di intermediari telematici

CLASSIFICAZIONE L.R.E.R. 16/2004 e s.m.i.

1) Alberghi = da 1 a 5 stelle o cinque stelle lusso con possibilità di classifiche intermedie definite superior".

- 2) R.T.A. = da 1 a 4 stelle.
- 3) C.A.V. in forma imprenditoriale = da 2 a 4 soli
- 4) Strutture agrituristiche da 1 a 5 margherite
- 5) Campeggi = da 1 a 4 stelle
- 6) Villaggi turistici = da 2 a 4 stelle.

5. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge.
6. L'imposta dovuta sui canoni o corrispettivi del soggiorno, incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, viene liquidata, in deroga alle classi tariffarie di cui al precedente comma, con l'applicazione di una tariffa in misura percentuale sul costo della camera o appartamento (comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo di 5 (cinque) euro a persona per notte di soggiorno. La misura percentuale della tariffa viene deliberata con apposito atto di Giunta unitamente alle tariffe di cui ai precedenti commi.

Art. 8 - Esenzioni

1. 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. i minori;
 - b. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c. i genitori o accompagnatori che assistono minori di anni diciotto e portatori di handicap non autosufficienti degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio in ragione di due persone per paziente;
 - d. i soggetti che soggiornano per effettuare terapie riabilitative;
 - e. i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di emergenza;
 - f. i soggetti che soggiornano causa eventi e calamità naturali;
 - g. i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti alla Scuola Media Superiore, a Corsi di formazione professionale, all'Università e all'Alta Formazione post universitaria, ivi compresi i tirocini, fino al 32° anno di età compreso;
 - h. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che presentano attività di assistenza a gruppi organizzati;
 - i. i dipendenti del gestore della struttura ricettiva che ivi svolgono la loro attività lavorativa;
 - j. il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, alle forze di polizia provinciali

o locali, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio, e non per servizi pagati da privati;

k. gli ospiti a titolo gratuito per promozione da parte della struttura ricettiva;

2. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alle lett. b), c) e d) è la presentazione da parte dell'interessato, al Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, della certificazione della struttura sanitaria o di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la terapia ed il relativo periodo delle prestazioni.
3. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alla lett.g) è la presentazione da parte dell'interessato, al Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, della certificazione della struttura scolastica/formativa, universitaria/post universitaria o del tirocinio oppure di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti.
4. Il numero dei pernottamenti conteggiabili ai fini dell'esenzione di cui ai commi 2 e 3 sono tutti quelli finalizzati allo scopo indicato, quindi anche il pernottamento nella notte precedente.

Art.9 – Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 (cinque anni) dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Qualora dopo il versamento dell'imposta si verificassero perdite per inesigibilità del credito, con il supporto di idonea documentazione che attesta il carattere definitivo della perdita, il Responsabile del pagamento può procedere alla deduzione degli importi relativi in occasione del primo versamento utile.
3. Nel caso di versamento dell'imposta da parte del Responsabile del pagamento in eccedenza rispetto al dovuto, il maggior importo può essere recuperato mediante compensazione con quanto dovuto alle successive scadenze.

Art. 10 - Attività di controllo e di accertamento dell'imposta

1. Il Comune o il soggetto affidatario della gestione dell'entrata effettua, secondo i termini e le modalità previsti dalle vigenti normative in materia fiscale, il controllo dell'imposta di soggiorno. Il Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno è tenuto a fornire, su richiesta del Comune o del soggetto affidatario della gestione dell'entrata, atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lettera e. del presente regolamento e la dichiarazione ministeriale resa nel rispetto delle modalità di cui al DM 29 aprile 2022.
2. Per l'accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo e comunque le disposizioni normative sui tributi locali.

3. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento comunale della riscossione coattiva e nel regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali.

Art. 11 - Sanzioni

1. Le violazioni tributarie sono formalmente contestate e punite con le sanzioni amministrative irrogate nel rispetto dei principi generali stabiliti dai Decreti Legislativi nn. 471/1997, 472/1997 e 473/1997 e successive modificazioni.
2. L'omesso, parziale o tardivo pagamento dell'imposta da parte del Responsabile del pagamento dell'imposta rispetto alle scadenze, di cui al comma 2 del precedente articolo 6 del presente regolamento, si applica la sanzione di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n.471/1997 e successive modificazioni.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione ministeriale, di cui al comma 2 lettera i. del precedente articolo 6 del presente regolamento, da parte del Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del DL 34/2020) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
 - a. Ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sua omissione;
 - b. Ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 (novanta) giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c. Ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d. Ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - e. Ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche

incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
6. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo pagamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.
7. Salvo specifica disposizione normativa, il Responsabile del pagamento dell'imposta è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, irrogata mediante il procedimento di cui alla L.689/81 e s.m.i. nel caso in cui non ottemperi agli obblighi di:
 - a. informazione dei propri ospiti dell'istituzione ed applicazione dell'imposta di soggiorno, previsto dall'articolo 6 comma 2 del presente regolamento;
 - b. accreditamento al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Parma, previsto dall'articolo 6 comma 2 del presente regolamento;
 - c. presentazione della comunicazione mensile, prevista dall'articolo 6 comma 2 lettera e. del presente regolamento.
8. La gravità della violazione, di cui al precedente comma, viene valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra descritte e sulla recidività dei comportamenti: a tal fine si applica quanto disciplinato dalla legge 689/81 e s.m.i.
9. Il rifiuto della sottoscrizione della dichiarazione in caso di rifiuto di versamento da parte del soggetto passivo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500 prevista per la violazione di norme regolamentari, con l'osservanza delle norme di cui al capo I sez.I e II della L.689/81 e s.m.i.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Tavolo Tecnico

1. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo per tali intendendosi le associazioni datoriali che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale del settore turismo o a cui queste fanno

riferimento sul territorio;

2. Il tavolo tecnico è convocato dall'assessore competente e si riunirà periodicamente per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento ai temi di cui all'articolo 8 del presente regolamento, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.

Art.13 – Disposizioni transitorie

1. Gli obblighi dichiarativi e di versamento previsti dal previgente regolamento comunale per l'anno 2020, si intendono riferiti agli adempimenti contenuti nell'articolo 6 del presente regolamento in materia di comunicazione mensile e di termini di versamento, approvati in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 180 del DL 19/5/2020 n.34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020 n.77.
2. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente contabile, il Responsabile del pagamento dell'imposta continua a presentare il conto giudiziale della gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno: entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il Responsabile del pagamento dell'imposta deve sottoscrivere e consegnare al Comune il conto, reso su modello appositamente approvato, preferibilmente mediante procedure informatiche, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione. Il Comune provvederà, di conseguenza, alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art.233 del D.Lgs. 267/2000.

Art.14 – Norma Finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia, in quanto compatibili.

Art.15 – Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art.13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'articolo 180 del DL 19/5/2020 n.34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020 n.77, in quanto compatibile.